

## DPCM 26 aprile 2020: analisi delle disposizioni di interesse

Il DPCM 26 aprile 2020 segna, a partire dal prossimo 4 maggio e fino al 17 maggio compreso, l'avvio della cosiddetta "fase 2", ovvero di una fase in cui alcuni vincoli imposti dall'emergenza epidemiologica vengono allentati.

Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

1. sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado con ciò che ne consegue in punto di attivazione della DAD. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (art. 1, comma 1, lettere k ed m);
2. sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (art. 1, comma 1, lettera l). A tale proposito si ricorda che già il D.L. n. 22/2020, all'art. 2, comma 6, ha disposto la sospensione *"per tutto l'anno scolastico 2019/2020"* dei viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
3. **rimane fermo per i datori di lavoro pubblici quanto previsto dall'art. 87 D.L. n. 18/2020**, secondo cui *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
  - a) **limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;**
  - b) **prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81"**;*
4. la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza implica la proroga degli istituti ad essa ricollegati, come già successo in occasione del DPCM del 10 aprile 2020. Si fa riferimento in particolare al congedo parentale previsto dagli artt. 23 e 25 D.L. n. 18/2020.